

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2158

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ALBARELLO, BALLARDINI, ANGELINO PAOLO, RICCA, CONCAS, BERTOLDI, MARANGONE, CERAVOLO DOMENICO, LUCCHI**

Presentata il 18 maggio 1960

Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le vigenti disposizioni di legge in materia di pensioni privilegiate ordinarie a favore dei superstiti di militari deceduti per causa di servizio danno luogo a situazioni penose specialmente dopo le modifiche intervenute nella legislazione riferentesi alle pensioni di guerra.

Come è noto, le prime disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di privilegio, contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, erano comuni per qualunque evento di servizio, senza alcuna distinzione tra servizio ordinario e servizio di guerra.

Successivamente la legislazione sulle pensioni di guerra assunse carattere autonomo, staccandosi completamente da quella concernente le pensioni privilegiate ordinarie ed ha subito un notevole sviluppo evolutivo per adeguarsi ai più moderni principî dell'infortunistica.

Ben poco si è invece fatto per gli aventi diritto a pensione privilegiata ordinaria, le cui norme, in gran parte risalenti ad oltre 65 anni, si rilevano inadatte ai tempi moderni, determinando malcontenti e recriminazioni.

Basti accennare al fatto che, a differenza di quanto è disposto per gli aventi diritto a pensione di guerra, i mutamenti che possono verificarsi nelle condizioni economiche e di famiglia posteriormente alla morte del

figlio militare non hanno alcuna influenza ai fini del diritto a pensione privilegiata ordinaria, essendo tuttora applicabile l'articolo 123 del testo unico n. 70 del 1895, in virtù del quale, anche secondo l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, le condizioni e i requisiti cui è subordinato il diritto a pensione privilegiata indiretta dei genitori e dei collaterali debbono sussistere alla data di morte del militare e il diritto della vedova e degli orfani esclude in *qualsiasi tempo* il diritto dei genitori e dei collaterali. Pertanto se la condizione di unico sostegno (secondo la legge) o del sostegno principale e necessario (secondo la benevola giurisprudenza della Corte dei conti) si verifichi posteriormente alla data di morte del figlio militare, nessuna pensione privilegiata compete ai genitori, anche se le loro condizioni economiche siano notevolmente peggiorate.

Analogamente può dirsi per l'età del genitore, il quale, per divenire soggetto del diritto a pensione privilegiata ordinaria, deve essere sessuagenario alla data di morte del figlio, né può presentare domanda di pensione al raggiungimento di tale età, come è previsto per le pensioni di guerra (art. 74 della legge 10 agosto 1950, n. 648). E ancora. A norma dell'articolo 119, 3° comma, del testo unico 21 febbraio 1895 sopra richiamato

la vedova è soggetto del diritto a pensione privilegiata indiretta a condizione che il matrimonio contratto col marito dante causa sia anteriore alla data dell'evento di servizio invalidante o letale. Nulla, quindi, spetta alla vedova sposatasi successivamente, e ciò in netto contrasto con le più recenti norme in materia pensionistica, le quali, per quanto concerne la pensione ordinaria (non privilegiata), ha quasi del tutto soppresso le limitazioni prima esistenti sulla tempestività del matrimonio (articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46).

Riteniamo che i suddetti accenni siano sufficienti per dimostrare le forti sperequazioni esistenti a danno dei superstiti di coloro che sono deceduti per causa di servizio ordinario o che, per tale causa, hanno subito una mutilazione, una invalidità o una infermità.

S'impone pertanto una modifica dell'attuale legislazione in materia di pensioni privilegiate ordinarie, secondo la proposta che segue, alla quale siamo certi che la maggioranza degli onorevoli colleghi vorrà dare l'adesione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 119, 3° comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono soppresse le parole « purché il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie ».

ART. 2.

Il 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia, quando le condizioni generali per la concessione della pensione privilegiata ordinaria si verificano posteriormente alla morte del militare, il diritto alla pensione viene riconosciuto dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate ».

ART. 3.

Gli interessati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nelle condizioni per beneficiarne, possono presentare domanda di pensione entro 2 anni dalla data suddetta.